

**Legge sull'organizzazione  
del Governo e dell'Amministrazione  
(LOGA)  
(Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)**

*Disegno*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

*Titolo prima dell'articolo 51*

**Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento**

*Titolo prima dell'articolo 57 (nuovo)*

**Capitolo 2<sup>bis</sup>: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari**

**Sezione 1: Consulenza esterna**

*Art. 57 rubrica e cpv. 2*

*Abrogati*

*Titolo prima dell'articolo 57a*

**Sezione 2: Commissioni extraparlamentari**

*Art. 57a*      **Scopo**

<sup>1</sup> Le commissioni extraparlamentari consigliano costantemente il Consiglio federale e l'Assemblea federale nell'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> Esse prendono decisioni per quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

<sup>1</sup> FF 2007 6027  
<sup>2</sup> RS 172.010

*Art. 57b (nuovo)*                      Condizioni

<sup>1</sup> Può essere istituita una commissione extraparlamentari qualora l'adempimento dei compiti:

- a. richieda conoscenze tecniche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
- b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o
- c. debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata che non sia tenuta a seguire istruzioni.

<sup>2</sup> Si rinuncia a istituire una commissione qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o da una persona esterne all'Amministrazione federale.

*Art. 57c (nuovo)*                      Istituzione

<sup>1</sup> I membri delle commissioni extraparlamentari sono eletti dal Consiglio federale, da un dipartimento o dalla Cancelleria federale.

<sup>2</sup> I membri rimangono in funzione quattro anni.

<sup>3</sup> Se un seggio è vacante si procede a un'elezione complementare.

*Art. 57d (nuovo)*                      Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificate globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

*Art. 57e (nuovo)*                      Composizione

<sup>1</sup> Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

<sup>2</sup> Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

<sup>3</sup> I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere eletti membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

*Art. 57f (nuovo)*                      Indicazione delle relazioni d'interesse

<sup>1</sup> Prima della loro elezione, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere eletto membro di una commissione.

*Art. 57g (nuovo)* Indennizzo

<sup>1</sup> I membri delle commissioni sono indennizzati per le loro spese.

<sup>2</sup> L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

*Titolo prima dell'articolo 57h (nuovo)*

### **Capitolo 3: Trattamento dei dati**

*Art. 57h (nuovo)*

*Attuale Art. 57a*

II

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato  
(cifra II)*

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Decreto federale del 20 settembre 1957<sup>3</sup> concernente l'assegnazione di indennità anticipate in favore di Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista;
2. Legge federale del 20 marzo 1970<sup>4</sup> concernente la garanzia dei rischi degli investimenti;
3. Decreto federale del 9 ottobre 1970<sup>5</sup> concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>6</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Art. 9*

*Abrogato*

### **2. Legge federale del 24 marzo 2000<sup>7</sup> concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero**

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è competente dell'adempimento di questo compito.

<sup>3</sup> RU 1958 211

<sup>4</sup> RU 1970 1130, 2006 2197 Allegato n. 148

<sup>5</sup> RU 1970 1271

<sup>6</sup> RS 120

<sup>7</sup> RS 194.1

*Art. 2 (nuovo)      Compiti*

<sup>1</sup> Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero e procura le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

<sup>3</sup> Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.

<sup>4</sup> Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.

<sup>5</sup> Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

<sup>6</sup> Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.

*Art. 3 (nuovo)      Finanziamento*

<sup>1</sup> La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici di cui all'articolo 2 capoverso 4 è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

<sup>2</sup> Gli altri compiti di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

*Art. 4-6*

*Abrogati*

*Art. 8*

*Abrogato*

*Art. 9 cpv. 2 e 3*

*Abrogato*

**3. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>8</sup> sul lavoro a domicilio**

*Art. 18*

*Abrogato*

<sup>8</sup> RS 822.31

*Art. 19*            Obbligo del segreto

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilarne l'esecuzione sono tenute al segreto d'ufficio.

*Art. 20*            Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

#### **4. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>9</sup> sul servizio civile sostitutivo**

*Art. 43 cpv. 3*

*Abrogato*

#### **5. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>10</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 109 cpv. 1 primo e secondo periodo*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità un Consiglio d'amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. ...

#### **6. Legge federale del 20 giugno 1980<sup>11</sup> sull'osservazione congiunturale**

*Art. 4*

*Abrogato*

<sup>9</sup>    RS 824.0

<sup>10</sup>   RS 831.10

<sup>11</sup>   RS 951.95